

LAVORATORI SALVAGUARDATI AL VIA LA 4^ PROCEDURA

Con la circolare n. 44 del 12/11/2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato indicazioni operative a tutte le Direzioni Territoriali, in merito alle modalità e ai termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai benefici pensionistici previsti nelle procedure di tutela dei "c.d lavoratori salvaguardati".

La circolare si presenta suddivisa in paragrafi per finalità di maggior chiarezza e comprensibilità.

PARAGRAFO I

D.L. 102/2013 art. 11 e 11 *bis*

Il D.L. 102/2013, negli art. 11 e 11 *bis*, riporta le condizioni necessarie per accedere ai suddetti benefici:

- a) l'art 11 stabilisce che i soggetti interessati sono quei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro stesso, ferme restando le seguenti condizioni:
 1. abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione (la quale non può essere anteriore al 01/01/2009 e successiva al 31/12/2011) un reddito lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non superiore a € 7.500;
 2. risultino in possesso di requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della c.d. riforma Fornero, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011.

Il limite stabilito di beneficiari è di 6.500 unità a livello nazionale.

b) l'art. 11 bis, invece, riguarda i lavoratori che nel corso dell'anno 2011 risultavano in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs 151/2001, o abbiano usufruito di permessi ex art. 33, c. 3, L. 104/1992, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Il limite stabilito in questo caso è di n. 2500 unità a livello nazionale.

In entrambi i casi, le istanze devono essere presentate presso la Direzione Territoriale competente in base alla residenza del lavoratore entro il termine fissato del 26/02/2014.

PARAGRAFO II

D.L. 101/2013 art. 2, commi 5bis e 5ter

Il D. L. n. 101/2013 reca disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, l'art. 2 prevede la possibilità per le singole Amministrazioni di poter ricorrere al prepensionamento, secondo i requisiti previsti prima della Riforma Fornero, per assorbire sovrannumeri ed eccedenze di personale. La legge di conversione n. 125 del 2013, a sua volta, ha inserito all'interno del suddetto articolo due commi, i quali estendono l'accesso al beneficio pensionistico anche ai lavoratori dipendenti delle Regioni, Aziende Sanitarie Locali e enti strumentali, che alla data del





MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI



La sede della DTL di Rimini

“... Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al 26/02/2014 per le domande di cui agli artt. 11 e 11 bis del D.L. 31/8/2013 n. 102 convertito dalla L. 28/10/2013 n. 124...”

“.....per quanto riguarda le istanze presentate ai sensi dell’ art. 2 c. 5 bis e 5 ter del D.L. 31/8/2013 n. 101 convertito dalla L. 30/10/2013 n. 125, il termine ultimo è fissato al 27/2/2014.....”

04/12/2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell’art. 72, comma 1, del D.L. n. 112, nonché per i dipendenti i cui provvedimenti di esonero risultino emanati dopo il 4 dicembre 2011, ancorché le domande risultino presentate prima di tale data.

Alla luce di ciò, le Commissioni di cui al paragrafo III avranno cura di trasmettere all’INPS le istanze già presentate dai lavoratori beneficiari in occasione della prima procedura di salvaguardia (D.I. 01/06/2012), che non erano state in precedenza accolte, e di esaminare unicamente le istanze presentate per la *prima volta* dai lavoratori interessati dai commi 5 bis e 5 ter, alle Direzioni Territoriali competenti in base alla residenza degli stessi.

Il termine di presentazione delle istanze presentate per la prima volta è fissato per il 27 febbraio 2014.

Paragrafo III

Costituzione Commissione per
l’esame delle Istanze

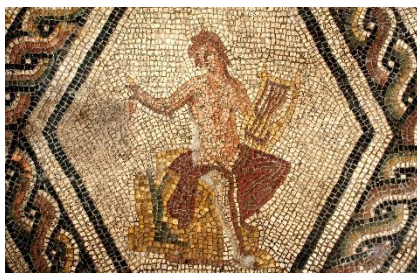
I dirigenti responsabili delle Direzioni Territoriali del Lavoro sono tenuti ad attivarsi, con la massima urgenza, per costituire le Commissioni deputate all’esame di tutte le istanze pervenute

entro i termini definiti, nominando due funzionari della DTL, e un funzionario dell’INPS, designato da parte del Direttore provinciale della sede dell’Istituto. Inoltre dovranno nominare un responsabile del procedimento per la ricezione delle istanze, visto che esse potranno pervenire alle DTL tramite posta elettronica certificata, tramite indirizzo e-mail dedicato o tramite posta raccomandata A/R.

La Commissione provvederà a esaminare le istanze pervenute e a rilasciare decisioni di accoglimento o di diniego, entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle stesse. Le Commissioni, prima di procedere a respingere un’istanza, dovranno comunicare, ex art. 10 bis, L. 241/90, al soggetto istante le motivazioni del diniego. In tal modo, il titolare dell’istanza avrà occasione di fornire nuovi elementi per una diversa conclusione del procedimento.

I soggetti destinatari di un provvedimento di rigetto potranno proporre istanza di riesame alla DTL competente entro 30 giorni dalla data di ricevimento del diniego.

Nel sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: www.lavoro.gov.it è disponibile tutta la normativa e la relativa modulistica necessaria alla presentazione dell’istanza.



Domus del Chirurgo – Rimini Piazza Ferrari

Cliccando sui link sottostanti è possibile accedere alla documentazione.

Per l'accesso è necessaria una connessione ad internet.

- → [Circolare n. 44 del 12/11/2013](#)
- → [Pagina del Ministero del Lavoro dedicata alla procedura e accesso alla modulistica](#)
- → [La pagina INPS dedicata alla procedura](#)

Per maggiori informazioni:

Casella istituzionale: dpl-rimini@lavoro.gov.it

Posta certificata: dpl.rimini@mailcert.lavoro.gov.it

Casella postale dedicata alla procedura salvaguardati: DTLRn.Salvaguardati@lavoro.gov.it.

Tel. 0541.351311 – 0541.351333 – 0541.351330

Nota informativa a cura della DTL di Rimini.

Il presente documento ha carattere meramente divulgativo e non impegna l'amministrazione.